

Diritto della concorrenza

Codice di condotta

Istruzioni sulla condotta in occasione di eventi e assemblee di Infra Suisse

Novembre 2019

Impegno a rispettare la conformità

Infra Suisse si impegna a favore di una concorrenza efficace, di un comportamento equo nei confronti di tutti gli operatori del mercato e di una conformità efficiente e rispettosa del diritto della concorrenza. La concorrenza aumenta i vantaggi per i clienti creando prodotti migliori e promuovendo servizi di buona qualità. Infra Suisse si impegna a favore di un atteggiamento di base positivo nei confronti della conformità del diritto alla concorrenza, poiché è convinta che in tal modo si creino dei benefici per l'economia.

Nell'ambito della sua attività, Infra Suisse organizza un gran numero di eventi e assemblee per i suoi membri e/o per il settore, in particolare:

- Assemblee dei membri
- Conferenze specialistiche
- Convegni Infra
- Eventi Infra
- Corsi

Infra Suisse attribuisce una grande importanza alla conformità. Lo scopo di questo Codice di condotta è quello di illustrare ai membri di Infra Suisse il comportamento legale e di servire da guida.

I membri e i collaboratori di Infra Suisse sono tenuti perciò a rispettare il presente Codice di condotta. Al fine di sensibilizzare i membri di Infra Suisse, essi vengono regolarmente informati e resi attenti sui contenuti del Codice di condotta.

I. Diritto dei cartelli

A. Accordi

- Sono vietati gli accordi con i concorrenti sui prezzi, le quantità e le zone geografiche.
- Sono vietati gli accordi con fornitori o clienti sui prezzi minimi e fissi, come anche sulla protezione delle zone geografiche.

Qualsiasi accordo, orale o scritto, oppure pratiche concordate tra imprese di ogni tipo sono definiti accordi. Rientrano tra questi in particolare i seguenti tipi di condotta:

- Le convenzioni con forza obbligatoria: contratti, accordi scritti, decisioni.
- Le convenzioni senza forza obbligatoria: gentlemen's Agreement, accordi orali, etc.
- Le pratiche concordate: qualsiasi altro comportamento che promuova contemporaneamente comportamenti paralleli tra due o più imprese.

La modalità degli accordi è irrilevante. Essi possono anche nascere via e-mail, chat, SMS, etc. Se un accordo ha come obiettivo o come effetto di limitare la concorrenza, esso può essere anticoncorrenziale. Ciò include, per esempio:

- Accordi tra concorrenti. Accordi orizzontali sui prezzi, le quantità e la ripartizione di zone geografiche.
- Accordi con clienti/fornitori. Accordi verticali su prezzi minimi e fissi e accordi che prevedono una protezione della zona geografica assoluta.

Tali accordi sono vietati. Le discussioni su questi argomenti sono vietate in tutte le assemblee di Infra Suisse e devono essere tassativamente evitate. Infra Suisse e i suoi membri non partecipano ad accordi e a pratiche che limitano la concorrenza, in particolare gli accordi su prezzi, quantità, condizioni e ripartizioni del mercato.

B. Scambio di informazioni

- Le informazioni confidenziali che possono influenzare la concorrenza non devono essere condivise con concorrenti, fornitori o clienti.

- È in particolare vietato lo scambio di informazioni confidenziali su prezzi e sconti futuri. Anche i segreti commerciali dell'azienda non possono essere divulgati.

Per scambio di informazioni s'intende lo scambio di informazioni aventi una particolare rilevanza ai fini della concorrenza e che non sono accessibili al pubblico. Rilevanti ai fini della concorrenza sono le informazioni che possono avere un impatto sui prezzi o sulla qualità dei servizi e quindi sulla concorrenza.

Rilevanti ai fini della concorrenza sono tra l'altro le seguenti informazioni:

- Prezzi futuri, risp. adeguamenti di prezzo
- Sconti pianificati, il cui scambio di informazioni può comportare un ravvicinamento del prezzo finale.
- Budget pubblicitari o per investimenti non pubblicati
- Offerte per le gare d'appalto

Lo scambio delle suddette informazioni in occasione di eventi e assemblee è vietato con:

- Imprese concorrenti
- Fornitori
- Clienti

Lo scambio di informazioni aventi una rilevanza ai fini della concorrenza è vietato se non può essere giustificato. In occasione di meeting, incontri informali, assemblee ed eventi di Infra Suisse, Infra Suisse e i suoi membri non devono discutere di questioni interne come, p.es. gare d'appalto, prezzi, costi, analisi di mercato o altre informazioni aziendali riservate, dalle quali i suoi membri, altri concorrenti o partner commerciali potrebbero trarre vantaggi concorrenziali o se la concorrenza viene esclusa a causa dello scambio di informazioni.

Nel caso in cui i collaboratori di Infra Suisse disponessero di informazioni rilevanti ai fini della concorrenza, una trasmissione delle relative informazioni ai concorrenti è, per i motivi citati, rigorosamente vietata.

C. *Abuso di posizione dominante sul mercato*

- La posizione dominante non è un problema, ma il suo abuso è proibito.
- La posizione dominante non deve essere utilizzata per impedire ai concorrenti l'accettazione e l'esercizio della concorrenza.
- Non si deve abusare della posizione dominante per svantaggiare la controparte sul mercato (clienti o fornitori).

Un'impresa ha una posizione dominante quando può agire in misura significativa e in modo indipendente dagli altri operatori del mercato (p.es. concorrenti, clienti, fornitori). Un'impresa con una quota di mercato superiore al 50 % su un dato mercato tende a essere dominante.

L'abuso di posizione dominante esiste in particolare nelle forme qui descritte:

- Rifiuto di rapporti commerciali senza motivo oggettivo.
- Condizioni discriminatorie dal punto di vista dei prezzi o altre condizioni discriminatorie nei confronti dei partner commerciali.
- Imposizione forzata di prezzi o condizioni commerciali inappropriati.
- Offerta di prezzi o di condizioni commerciali sistematicamente inferiori a quelli di un concorrente.
- Limitazione della produzione, delle vendite o dello sviluppo tecnico.
- Vincolo ai contratti di determinate forniture e prestazioni di servizi aggiuntivi che non hanno alcun collegamento oggettivo.

II. Responsabilità

- Il Direttore di Infra Suisse è, quale persona di contatto, a disposizione di tutti i membri per rispondere a eventuali quesiti relativi al Codice di condotta.
- Il Direttore di Infra Suisse è a disposizione per ricevere segnalazioni di violazioni.

Ogni membro garantisce di rispettare il Codice di condotta in occasione di eventi, assemblee e corsi di Infra Suisse.

Il Direttore è responsabile del corretto svolgimento della procedura di segnalazione, che avviene come segue:

1. Segnalazione: in caso di sospetta violazione del Codice di condotta deve essere inoltrata una segnalazione al Direttore di Infra Suisse.
2. Esame: il Direttore esamina la segnalazione e, se necessario, interPELLA uno specialista esterno. Se viene riscontrata una violazione del Codice di condotta, si procede a segnalare al Comitato.
3. Decisione: il Comitato decide in merito all'ulteriore iter da seguire.

Ogni membro è responsabile del rispetto delle prescrizioni. Se Infra Suisse fosse indotta o costretta da membri, concorrenti o fornitori ad adottare una condotta impropria, si distanzia immediatamente e in modo chiaro da tale condotta.

III. Sanzioni

- Le violazioni della conformità nell'ambito di Infra Suisse non sono accettate.
- Nel caso di violazione accertata, le imprese interessate possono essere sanzionate ai sensi dell'art. 12 degli statuti di Infra Suisse.